



24/05/2022

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 MAGGIO 2022

In data odierna, 24 Maggio 2022, alle ore 21, presso la sala civica comunale di via don Felice Ballabio, si riunisce l'assemblea dei Soci dell'Associazione Genitori Orsenigo per deliberare le modifiche e gli adeguamenti dello Statuto, necessari per l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito denominato RuntS).

L'assemblea è riunita con il seguente ordine del giorno:

1. MODIFICA DELLO STATUTO

Presiede il presidente, Onorina Gisella Colombo, coadiuvata dal segretario, Roberto Prina. Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea è regolarmente costituita ed è atta a decidere in merito all'ordine del giorno e dichiara la seduta regolarmente costituita.

Il Presidente prende la parola e spiega che in data 11 aprile 2022 è stata inoltrata la domanda per iscrivere l'Associazione al RuntS. Il precedente statuto, risalente al maggio 2017, come da comunicazione a mezzo pec del 3 maggio 2022 dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia presso la Provincia di Como, necessitava di modifiche e integrazioni. Nel concreto come da missiva "lo statuto non era adeguato e conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i."

Per questi motivi si procede all'aggiornamento dello stesso e all'adozione del nuovo Statuto, che sarà poi depositato, come previsto, con la registrazione dello stesso, effettuata presso l'Agenzia delle entrate.

Data lettura integrale del nuovo Statuto, l'assemblea lo approva con voto palese all'unanimità.

La seduta viene quindi tolta alle 22.05, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Roberto Prina

Il Presidente

Onorina Gisella Colombo

Registrato a Como il 10 GIU. 2022 al N. 1832/3

Serie 3 ☒ Esatti € 200,00 ☐ Essente

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Giorgio Volini

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

STATUTO - APS



Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge,

con sede in ORSEENIGO (CO) via 1° Maggio n. 5, quale Ente del terzo

settore, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE GENITORI

ORSEENIGO - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs

117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella

denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune

potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento

della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera

dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "ASSOCIAZIONE GENITORI ORSEENIGO -

APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai

principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue

esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in

via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi

le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del

Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

artistiche o ricreative di interesse sociale; formazione extra-scolastica,

finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: sostenere la

genitorialità; aiutare le famiglie nella gestione del tempo scuola-lavoro,

educare le giovani generazioni; fare rete con la comunità educante

(scuole, oratori, parrocchie, enti educativi e amministrazioni comunali

o sovracomunali) per sostenere le famiglie nella crescita dei propri

figli; promuovere la cultura in tutte le sue forme

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE, CORSI, PROGETTI DI

PRESCUOLA E DOPOSCUOLA, LABORATORI LUDICO

RICREATIVI E CULTURALI FESTE, EVENTI A TEMA

EDUCATIVO DI SUPPORTO PER I SOCI, MERCATINI,

LOTTERIE, GITE, PUBBLICAZIONI DI MATERIALE

INFORMATIVO E PROMOZIONALE DELLE ATTIVITA'

SVOLTE.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si

avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri

associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre

aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui

condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e

privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.	
Soci	
Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.	
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.	
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.	
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.	
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta	
	pagina 3

	nel corso della sua prima riunione.	
	Diritti e doveri dei soci	
	Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.	
	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.	
	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	Perdita della qualità di socio	
	Art. 11. La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;	
	d) per esclusione.	

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono

colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti

che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti

interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione

di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio

escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che

dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione

prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea,

gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per

fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario.

Al sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 11/7/2017 le spese sostenute

dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,

purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro



	mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le	
	tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa	
	questa modalità di rimborso.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di	
	rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto	
	di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o	
	tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi	
	gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.	
	I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma	
	1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le	
	malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	Sostenitori	
	Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori	
	tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro	
	contributo economico libero e volontario. I sostenitori hanno il diritto	
	di voto e hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che	
	vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.	
	Lavoratori	
	Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri	
	associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello	
	svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del	

svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del	presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.	Organi Sociali e Cariche Elettive	Art. 15. Sono organi dell'associazione:	a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Organo di controllo, laddove eletto; d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	Tutte le cariche sociali sono elettive.	L'Assemblea	Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: • almeno una volta all'anno; • entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora	
---	--	-----------------------------------	---	--	---	-------------	--	---	--	--

	della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	
	Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	• discute ed approva il bilancio;	
	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	• definisce il programma generale annuale di attività;	
	• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri,	
	determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari	
	ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio	
	Direttivo per il funzionamento dell'associazione;	

• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della

qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di

esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di

almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta

da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di

convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la

deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre

deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di

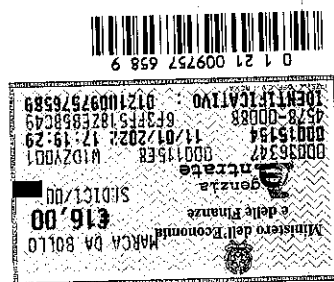
telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o

in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza



		di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della	maggioranza dei presenti.	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio,	l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli	associati.	Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che	riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo	non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di	mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a	scrutinio segreto su scheda.	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare	insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal	Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal	Segretario stesso.	Consiglio Direttivo	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un	massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i	primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso	dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate	ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio,	l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici	o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.			pagina 10			
--	--	---	---------------------------	---	--	------------	--	---	---	--	------------------------------	---	--	---	--------------------	---------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

	I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.	
	In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.	
	Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo	
	necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia	

	riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.	
	Nello specifico:	
	• elegge tra i propri componenti il presidente;	
	• elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
	• elegge il tesoriere e il segretario;	
	• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	• predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;	
	• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;	
	• predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	• predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	• conferisce procure generali e speciali;	
	• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;	
	• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;	
	• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	

pagina 13

assunte dal Consiglio.

contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri

Il Tesoriere

provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifica tali

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza

mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con

e a rilasciarne quietanza.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo

'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha

Il Presidente

per nuove elezioni.

numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea

carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigli in

Ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in

nesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In

Graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero

consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più

delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.	Il Segretario	Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.	L'Organo di controllo	Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	

	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	Revisore legale dei conti	Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017,	l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.		pagina 15
--	---	---	---	---	---	---------------------------	---	--	--	-----------

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di

stabilire il carattere monarchico o collegiale dell'organo e il numero

dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti,

qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle

attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici

da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e

con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà

essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione

e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

L'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma

del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

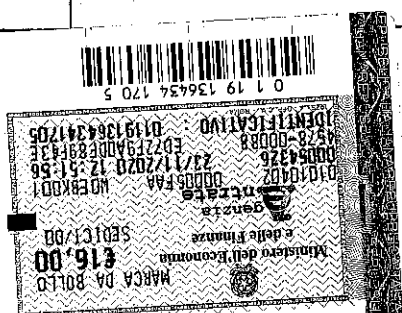
a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi

internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;	
d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
e) rendite patrimoniali;	
f) attività di raccolta fondi;	
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive	
marginali;	
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.	
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:	
a) beni immobili e mobili;	
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
c) donazioni, lasciti o successioni;	
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.	
Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.	



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organismi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali!

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

(b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e

di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e

trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con

particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri

sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e

deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora

eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per

la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso

professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al

Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.	Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni	Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.	In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	Norma finale	Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento	

alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare

riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali

variazioni.

